CAMERA DEI DEPUTATI

N.104

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (104).

(articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 07 agosto 2014

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2009, 2009/13/CE, RECANTE ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO DALL'ASSOCIAZIONE ARMATORI DELLA COMUNITA' EUROPEA (ECSA) E DALLA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI (ETF) SULLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO DEL 2006 E MODIFICA DELLA DIRETTIVA 1999/63/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 - e, in particolare, l'articolo 1, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le altre, della direttiva 2009/13/CE, concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE e ricompresa nell'allegato B;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Vista la Convenzione Internazionale 23 febbraio 2006, Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, entrata in vigore il 20 agosto 2013;

Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del... ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Nozione di armatore)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) "armatore": il proprietario dell'unità o nave ed ogni altro organismo o persona,

quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».

ART. 2

(Lavori vietati ai minori)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Articolo 5 *bis*

(Lavori vietati ai minori)

1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi.".

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.